



COMUNE DI CARASCO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Via IV Novembre, 28 C.A.P. 16042
Tel. 0185.350793 C.F.: 00432840106
Fax 0185.351023 P.I.: 00168500999

Prot. n. 6236

Ordinanza n. 19 del 05-10-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE)

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario derivante dalla diffusione del virus Covid-19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 45 del 23/02/2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, l'art. 11 del suddetto Decreto Legge;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i Decreti Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e 19 maggio 2020 n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 30 Luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiara di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 di proroga delle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 contenete ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Liguria contenenti misure di controllo della diffusione del virus COVID-19 ed in particolare n. 56 del 5.09.2020 e n. 57 del 7.09.2020;
- Viste le Linee Guida della Conferenza Stato Regioni per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate l'11 giugno 2020;

Tenuto conto:

- dell'articolo 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati nell'articolo 1;
- dell'articolo 1 comma 1 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, che dispone che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 5 del 18/03/2020, n. 10 del 3/04/2020, n. 11 del 08/04/2020, n. 13 del 04/05/2020, n. 14 del 08/05/2020 e n. 15 del 19/06/2020, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19;

Considerato che nelle sopra citate ordinanze n. 11, 14 e 15/2020 veniva disposto:

- l'obbligatorietà di avere sempre con sé i dispositivi di protezione individuale (mascherine) così come meglio descritte dall'art. 3 del DPCM 11 giugno 2020;
- l'utilizzo degli stessi rimane obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, le attività commerciali, i pubblici esercizi, gli uffici pubblici, - nei luoghi all'aperto rimane obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) così come meglio descritte dall'art. 3 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, quando non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 metri da persone non conviventi;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) rimane, comunque, fortemente raccomandato nelle aree al di fuori della proprietà privata;
- sono esclusi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

Vista la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19;

Considerato che l'andamento del trend nazionale e regionale dei contagi da Covid 19, con il nuovo incremento dei casi di contagio a partire dal mese di settembre, rende opportuno un adeguamento delle misure di prevenzione della possibile diffusione del contagio da Covid-19 previste dall'Ordinanza Sindacale n. 15 del 19.06.2020;

Considerato che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus Covid-19 avviene principalmente attraverso i droplet prodotti dalle persone e diffuse nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;

Ritenuto che in via precauzionale, si rende necessario adottare misure più stringenti in materia di diffusione del contagio da Covid-19, in particolare nelle aree del Comune in cui,

per caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti di natura spontanea e/o occasionale;

Richiamato altresì che il D.P.C.M. 11 giugno 2020 prevede comunque l'obbligatorietà di avere sempre con sé i dispositivi di protezione individuale (mascherine);

Preso atto che l'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, stabilisce che le inottemperanze alle misure adottate con ordinanza contingibile e urgente dai Sindaci secondo l'articolo 3 dello stesso decreto:

- sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale;
- se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sopra richiamate sono aumentate fino a un terzo;
- si applicano le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

ORDINA

A partire dal **6 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021**:

1. l'utilizzo obbligatorio di protezioni delle vie respiratorie consistenti in mascherine, anche monouso, lavabili o autoprodotte, correttamente indossate, aventi caratteristiche tali da essere idonee a coprire interamente la bocca il naso e fornire un'adeguata barriera protettiva, per accedere, negli orari di apertura agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, sui mezzi di trasporto pubblici oltre che nei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente per trasporto persone;
2. l'utilizzo obbligatorio nei luoghi all'aperto, fatte salve le misure igieniche di protezione individuale e il divieto di assembramento, di protezioni delle vie respiratorie consistenti in mascherine, anche monouso, lavabili o autoprodotte, correttamente indossate, esclusivamente quando non sia possibile garantire il mantenimento della distanza interpersonale tra le persone non conviventi;
3. fermo restando il rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, sono esentati dagli obblighi indicati nei punti 1), e 2): i bambini al di sotto dei sei anni, le persone con disabilità o patologie certificate non compatibili con l'uso continuativo di protezioni alle vie respiratorie, coloro che svolgono attività sportiva o attività motoria all'aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;

INVITA

la cittadinanza a rispettare le misure previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze Regionali e Sindacali vigenti;

INFORMA

Che l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. sezione Liguria entro 60 gg. dalla data di adozione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di adozione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

- All'Asl 4 Chiavarese Dipartimento Prevenzione;
- Alla Prefettura di Genova;
- Alla questura di Genova;
- Al Comando stazione CC di Carasco;
- Al Comando di Polizia Municipale.

Il Sindaco

Massimo Casaretto

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)